



*Comune di Sesto San Giovanni*  
*10128 Sesto San Giovanni (MI)*

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N° 18 DEL 06/07/15  
F.to Il Segretario Generale Carmen Cirigliano F.to Il Sindaco Flavio Gatti

# REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione CC n. 18 del 06.07.2015

## REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

*Approvata con delibera CC n. .... del .....*

### Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il Comune di Cerano riconosce ed afferma il valore delle libere e autonome Associazioni, dei gruppi, dei comitati, delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della Comunità mediante la promozione di finalità civili, sociali, culturali, storiche, artistiche, scientifiche, ambientali, turistiche e sportive, che sono regolati da principi di democraticità e che non hanno fini di lucro, favorendone l'attività e garantendone i diritti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto comunale.
2. Ai fini del presente regolamento con il termine "Associazioni" devono intendersi i gruppi, i comitati e le componenti sociali individuate nel comma 1 del presente articolo.

### Art. 2 - Istituzione del Registro comunale delle Associazioni

1. Ai sensi dell' art. 2 comma 6 lettera o) e dell'art. 48 dello Statuto comunale è istituito presso il Comune di Cerano il Registro comunale delle Associazioni, individuate nell' art. 1 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'iscrizione al Registro comunale sono individuate le seguenti tipologie di Associazioni:
  - Associazioni d' Arma
  - Associazioni culturali e folkloristiche
  - Associazioni sportive dilettantistiche e ricreative
  - Associazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale a fini socio-sanitari, a fini culturali, di impegno sociale e di promozione e tutela dei diritti umani
  - Associazioni di volontariato non lucrative di tutela ambientale, di sviluppo del territorio, di sviluppo del turismo
  - Associazioni di volontariato non lucrative per la promozione delle attività della gioventù e dello sport
3. Fatte salve specifiche disposizioni di legge l'iscrizione nel registro comunale è condizione necessaria per stipulare accordi o convenzioni con il Comune e per usufruire di qualsiasi beneficio da parte del Comune stesso.

### Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni

1. Possono richiedere l'iscrizione al Registro comunale:

## REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

*Approvata con delibera CC n. .... del .....*

- a) le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dalla legge, che siano in possesso del codice fiscale, che abbiano strutture operative e/o sede sul territorio comunale e svolgano la propria attività nel territorio comunale;
  - b) le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgano attività in ambito comunale;
2. Nell'atto costitutivo o nello Statuto, se previsto dalla legge, devono essere espressamente indicati:
- a. La denominazione
  - b. L'oggetto sociale
  - c. Il patrimonio
  - d. La sede
  - e. L'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione
  - f. L'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
  - g. Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
  - h. I criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
  - i. L'obbligo di redazione del bilancio associativo, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
  - j. Le modalità di scioglimento dell'associazione;
  - k. L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

### Art. 4 - Modalità di iscrizione al registro comunale delle Associazioni

1. L'iscrizione al Registro comunale è gratuita e avviene mediante presentazione di domanda specifica al Sindaco da parte del legale rappresentante dell'Associazione.
2. Nella domanda va indicato, se previsto dalla legge:
  - a. Il nominativo del presidente o del legale rappresentante dell'Associazione e di un eventuale sostituto con l'indicazione dei rispettivi recapiti;
  - b. L'ambito di operatività dell'Associazione;
  - c. La sede o la Sezione dell'Associazione;

## REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

*Approvata con delibera CC n. .... del .....*

- d. Il codice fiscale dell'Associazione;
  - e. L'eventuale indirizzo di posta elettronica e sito internet;
  - f. L'espressa dichiarazione, per le Associazioni indicate all'art. 3 comma 1 let. A), di operare sul territorio comunale dalla data di sottoscrizione dell'istanza;
  - g. L'ultimo bilancio approvato o riepilogo delle entrate ed uscite;
  - h. Elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con indicazione della loro destinazione;
  - i. Copia semplice di un documento di identità personale in corso di validità del Legale Rappresentante.
3. Alla domanda va acclusa copia dell'Atto costitutivo, dello Statuto e, qualora esistente, del regolamento dell'Associazione.
  4. Per le sezioni locali di Associazioni di carattere nazionale, regionale o provinciale è sufficiente la presentazione degli estremi dell'Atto di affiliazione.
  5. L'iscrizione al Registro comunale avviene, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, con determinazione del responsabile del settore incaricato, da adottarsi nel termine di giorni 30 dalla data di acquisizione al protocollo del Comune dell'istanza e della documentazione a corredo. Nel caso in cui la domanda e la documentazione a corredo risultino carenti, il responsabile del settore competente, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ne richiede la regolarizzazione ed il termine di 30 giorni per l'iscrizione decorre dalla data di acquisizione della documentazione completa. Nel caso in cui la documentazione non pervenga al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio e l'Associazione non verrà iscritta nel Registro comunale.

### Art. 5 - Revisione del Registro comunale

1. Per verificare il permanere dei requisiti è prevista una revisione annuale del Registro comunale. A tal fine ogni Associazione si impegna a inoltrare al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno:
  - a. Una dichiarazione nella quale si attesti che l'atto costitutivo, lo statuto, le cariche sociali sono rimaste invariate, oppure, in caso contrario, la nuova documentazione;
  - b. Una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
  - c. Il bilancio annuale con l'indicazione dettagliata delle spese sostenute e delle entrate acquisite.

## REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

*Approvata con delibera CC n. .... del .....*

2. Ogni Associazione si impegna a comunicare al Sindaco con le stesse modalità previste dall'art. 4, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento di sede e le deliberazioni di scioglimento. Tale comunicazione deve avvenire tempestivamente, e comunque entro 90 giorni dall'evento.
3. La mancata osservanza di tali norme comporterà la cancellazione dal Registro comunale.

Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990

### Art. 6 - Cancellazione dal Registro comunale

1. Nei casi di cancellazione previsti dal presente Regolamento, e qualora l'Associazione iscritta al Registro comunale perda uno dei requisiti previsti dalla legge e/o dal presente regolamento, si procede alla cancellazione dal Registro mediante determinazione del responsabile del settore incaricato. Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990.
2. La cancellazione dal registro comunale comporta la risoluzione di eventuali convenzioni in atto e la restituzione, nel termine di 60 giorni dalla richiesta degli eventuali benefici economici indebitamente percepiti.

### Art. 7 - Pubblicità

1. Il competente responsabile del settore è incaricato della tenuta del Registro comunale e provvede annualmente, entro il mese di aprile, alla pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Cerano dell'elenco delle Associazioni iscritte e cancellate.

### Art. 8 - Diritti delle Associazioni

1. Alle Associazioni iscritte al Registro comunale il Comune riconosce i diritti esplicitamente previsti dagli artt. 2 e 48 dello Statuto comunale.
2. Il comune potrà intervenire, nei limiti delle risorse del bilancio e delle normative vigenti, con concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi, contributi economici in denaro, a sostegno di attività e di progetti organici delle Associazioni qualora ne riscontrasse la rilevanza sociale, culturale, artistica, ricreativa, scientifica, ambientale, turistica e sportiva.
3. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, possono ricevere contributi le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede o sezione nel Comune e/o ivi

## REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

*Approvata con delibera CC n. .... del .....*

operanti, con fattive iniziative volte a favorire lo sviluppo sociale, culturale, artistico, ricreativo, scientifico, ambientale, turistico e sportivo.

4. Il Comune potrà stipulare accordi e/o convenzioni con le Associazioni iscritte nel Registro comunale per lo svolgimento di attività in collaborazione, tendenti al raggiungimento di finalità comuni nell'interesse della collettività.

### Art. 9 - Responsabilità

1. L'intervento del Comune non potrà essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificassero per manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti e non potrà essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti di cui agli articoli precedenti.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali.

### Art. 10 - Dichiarazioni sostitutive

1. Parte della documentazione prevista dai precedenti articoli potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovrà riportare gli estremi di protocollo e/o di ricevimento dei precedenti invii. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo Generale del Comune o spedite a mezzo pec certificata entro i termini sopra indicati. In caso di documentazione

## REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

*Approvata con delibera CC n. .... del .....*

incompleta, da comunicarsi entro 10 giorni a cura dell'Ente, i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.

2. Le Associazioni, Enti ed Istituzioni regolarmente iscritte nel registro delle associazioni integrano nella richiesta solo quei documenti non depositati all'atto dell'iscrizione.

### Art. 11 - Tipologia e modalità di intervento del Comune

1. Gli interventi del Comune a favore delle Associazioni possono essere: di patrocinio con o senza contributo.
2. Al fine di favorire una razionale pianificazione, le Associazioni dovranno presentare entro il 31 ottobre un programma di massima contenete le iniziative dalle stesse previste per l'anno successivo.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di patrocinare iniziative ritenute di pregio organizzate da Associazioni non locali.

### Art. 12 - Patrocinio

1. Si intende per patrocinio il sostegno, con utilizzo di immagine, ad un'iniziativa cui l'Amministrazione dia la propria adesione in linea generale.
2. La domanda di patrocinio va indirizzata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'evento per cui si chiede il patrocinio e deve essere accompagnata da una relazione sintetica che espliciti la natura, le finalità e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa, l'impatto sulla comunità locale e in altri contesti e i principali strumenti utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a una richiesta per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formazione di distinti provvedimenti.
4. Il patrocinio è autorizzato dal Sindaco con lettera scritta almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa:
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni precise per l'utilizzo dello stemma del Comune negli strumenti comunicativi in relazione all'iniziativa patrocinata.
6. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestino la semplice adesione all'evento.

## REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

*Approvata con delibera CC n. .... del .....*

7. L'uso dello Stemma e del logo da parte di terzi è altresì disciplinato dal regolamento Comunale SULLE MODALITA' DI USO DEI SEGNI DISTINTIVI DEL COMUNE E DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE.

### Art. 13 - Patrocinio con contributo

1. Il patrocinio con contributo consiste nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno di iniziative promosse dall'Associazione richiedente.
2. La richiesta dovrà pervenire al Sindaco almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a. Dettagliata relazione sull'iniziativa programmata, nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Associazione intende perseguire e la capacità di promozione civile, sociale, culturale, storica, artistica, scientifica, ambientale, ricreativa, turistica o sportiva nei confronti della comunità locale e del territorio;
  - b. Dettagliata previsione della spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
3. La Giunta comunale adotterà le proprie determinazioni tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando anche l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.
4. L'Associazione dovrà trasmettere al Comune, nel termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, un dettagliato rendiconto delle spese e delle entrate o comunque dell'utilizzo delle somme erogate, corredato da documentazione probatoria.
5. In caso di più richieste la Giunta comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e del territorio e del costo previsto, favorendo le iniziative che vedano la collaborazione e la sinergia di più Associazioni.
6. L'Assegnazione del contributo non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

### Art. 14 - Utilizzo di immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, beni e servizi da parte delle Associazioni costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.



## REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

*Approvata con delibera CC n. .... del .....*

2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale.
3. L'assegnazione avverrà con deliberazione della Giunta comunale a seguito di domanda da parte delle Associazioni interessate - alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere - ed il beneficio economico indiretto che ne deriva all'Associazione sarà quantificato contestualmente all'adozione della suddetta deliberazione.

### Art. 15 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle Associazioni di cui al precedente articolo 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari presenti e future.